DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1987

che autorizza il Portogallo ad importare dai paesi terzi taluni quantitativi di zucchero greggio ad un prelievo ridotto in conto del periodo dal 1° luglio 1987 al 30 giugno 1988

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(87/429/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in appresso denominato « l'atto », in particolare l'articolo 303, terzo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87 [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 7, e l'articolo 39, secondo comma,

considerando che, in applicazione dell'articolo 303, primo e secondo comma dell'atto, i quantitativi massimi di zucchero greggio che possono essere importati da taluni paesi ACP a prelievo ridotto, nonché i periodi di applicazione in questione, affinché le raffinerie portoghesi siano approvvigionate, sono stati determinati del regolamento (CEE) n. 600/86 della Commissione [3];

considerando che l'articolo 303, terzo comma, dell'atto prevede, tra l'altro, che, qualora durante suddetti periodi di applicazione il bilancio comunitario di previsione relativo allo zucchero greggio per una campagna o parte di una campagna determinata evidenziasse che le disponibilità di zucchero greggio sono insufficienti ad assicurare l'approvvigionamento adeguato delle raffinerie portoghesi, il Portogallo può essere autorizzato ad importare dai paesi terzi, per la campagna o parte della campagna in questione, i quantitaivi ritenuti mancanti alle stesse condizioni di prelievo ridotto previste per il quantitativo da importare dai paesi ACP in questione; che, dato che dal bilancio di previsione per il periodo dal 1° luglio 1987 al 30 giugno 1988 risulta che vi è un fabbisogno supplementare di approvvigionamento, è opportuno prevedere tale autorizzazione per questo stesso periodo, per il quantitativo in questione;

considerando che, per soddisfare alle esigenze di una corretta gestione dei mercati del settore, e segnatamente per quanto concerne l'effettivo controllo delle operazioni, occorre applicare allo zucchero in questione le regole normali previste per l'espletamento delle formalità doganali di importazione, prevedondo altresì che il Portogallo comunichi i quantitativi di zucchero greggio importati e raffinati in virtù della presente decisione;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Portogallo è autorizzato ad importare dai paesi terzi, in conto del periodo dal 1° luglio 1987 al 30 giugno 1988, un quantitativo di zucchero greggio corrispondente a 71 000 t di zucchero bianco, applicando il prelievo ridotto stabilito in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 600/86.

Articolo 2

1. Il titolo d'importazione dello zucchero greggio di cui all'articolo 1 è valido a partire dalla data del rilascio fino al 30 giugno 1988.

2. La domanda del titolo di cui al paragrafo 1 deve essere presentata all'organismo competente del Portogallo ed essere accompagnata da una dichiarazione di un raffinatore, con la quale quest'ultimo si impegno a raffinare in Portogallo il quantitativo di zucchero greggio in questione nei sei mesi successivi a quello in cui è stata accettata la dichiarazione di importazione.

Qualora lo zucchero in questione non venga raffinato nel termine prescritto, l'importatore deve pagare un importo pari alla differenza tra il prezzo d'entrata ed il prezzo d'intervento dello zucchero greggio applicabili il giorno dell'accettazione della domanda di importazione in causa.

3. La domanda del titolo di importazione ed il titolo recano, nella casella 12, la seguente dicitura:

« importazione a prelievo ridotto di zucchero greggio in applicazione della decisione 87/429/CEE ».

4. Il tasso della cauzione relativa al titolo di cui al paragrafo 1 è fissato a 0,25 ECU/100 kg netti di zucchero.

[1] GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
[2] GU n. L 25 del 29. 1. 1987, pag. 1.
[3] GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 20.

Articolo 3

Qualora il quantitativo globale risultante dalle domande di titoli superi il quantitativo di cui all'articolo 1, il Portogallo procede ad un'equa ripartizione di tale quantitativo tra gli interessati.

Articolo 4

Ogni mese, il Portogallo comunica alla Commissione per il mese precedente :

a) i quantitativi di zucchero greggio, espressi in peso « tal quale », per i quali sono stati rilasciati i titoli d'importazione di cui all'articolo 2 ;

b) i quantitativi di zucchero greggio, espressi in peso « tal quale » effettivamente importati con utilizzazione dei titoli di cui all'articolo 2 ;

c) i quantitativi totali di zucchero greggio in questione, in peso « tal quale » ed espressi in zucchero bianco, che sono stati raffinati.

Articolo 5

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente